



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORCHESTRA DELL'UNIVERSITA' DI PARMA

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, nel richiamare la delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2005 n. 404/12791 e del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2005 n. 428/26938 con cui fu costituita l'Orchestra dell'Università di Parma, di seguito denominata Orchestra, disciplina il funzionamento di tale struttura che opera quale Polo all'interno del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo-CAPAS dell'Università di Parma, di seguito denominato Centro, contribuendo a realizzarne gli obiettivi per le parti di rispettiva competenza.

Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente *“Regolamento di Funzionamento dell'Orchestra dell'Università di Parma”* e declinate al maschile, sono da intendersi riferite al corrispondente termine di qualsiasi altro genere.

Art. 2 - Maestro Direttore dell'Orchestra

1. Le attività dell'Orchestra sono coordinate e organizzate dal Maestro Direttore, che verrà nominato con decreto del Direttore del Centro, o previo espletamento di idonea procedura di selezione effettuata nel rispetto della normativa vigente in funzione della natura dell'incarico, o previa designazione a titolo gratuito, su proposta del Direttore del CAPAS, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio del CAPAS.
2. L'incarico del Maestro Direttore dell'Orchestra ha la durata prevista dall'atto di programmazione approvato dal Consiglio del Centro, che dispone, altresì, natura ed entità del compenso a fronte della dotazione erogata dall'Ateneo all'Orchestra.
3. Il Maestro Direttore è responsabile dell'Orchestra, nonché delle audizioni indette per individuare i componenti della stessa.
4. Nell'ambito dell'Assemblea dell'Orchestra, il Maestro Direttore provvede a individuare un sostituto/a in caso di assenza o impedimento.

Art. 3 - Ammissione all'Orchestra

1. Possono far parte dell'Orchestra:
 - gli studenti iscritti a corsi di Studio dell'Università di Parma
 - gli studenti partecipanti ai programmi di studio europei ed internazionali
 - gli ex studenti dell'Università di Parma
 - il personale docente e tecnico amministrativo dell'Università di Parma



- gli ex dipendenti universitari
 - i soci dell'Associazione Alumni e Amici dell'Università degli Studi di Parma
 - persone esterne all'Ateneo di Parma a discrezione del Maestro Direttore.
2. Per l'ammissione all'Orchestra è richiesto il possesso di buone capacità tecnico musicali e la disponibilità dello strumento. Le nuove ammissioni all'Orchestra avvengono attraverso manifestazione di disponibilità annuali e successive audizioni con il Maestro Direttore.
 3. La partecipazione all'Orchestra è gratuita. Le spese da sostenersi in occasione delle trasferte sono a carico dell'Ateneo, a seconda della dotazione erogata dall'Ateneo all'Orchestra.

Art. 4 - Diritti e doveri dei musicisti e degli strumentisti e Assemblee

1. I musicisti e gli strumentisti sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento e del Codice Etico di Ateneo nonché alla massima serietà di comportamento, puntualità e correttezza nella custodia del materiale affidato e degli ambienti in cui svolgono la propria attività.
2. È dovere di ogni musicista e di ogni strumentista prendere parte con continuità alle attività dell'Orchestra, tanto di prova quanto di esecuzione pubblica.
3. Il Maestro Direttore è tenuto a redigere apposito registro delle presenze sia per le prove che per i concerti. Il registro delle presenze dovrà essere depositato presso la segreteria del Centro.
4. Le assenze occasionali devono essere tempestivamente preannunciate al Maestro Direttore o al delegato-rappresentante dell'Orchestra. Ove il musicista o lo strumentista preveda di doversi astenere dall'attività per periodi prolungati, dovrà avvertirne il Maestro Direttore, che giudicherà caso per caso sui tempi e sui modi del suo reinserimento.
5. Qualora il musicista o lo strumentista non sia presente con puntualità e regolarità alle prove o si renda responsabile di mancanze gravi, può essere allontanato dall'Orchestra con decisione motivata del Maestro Direttore.
6. Tutti coloro che per decisione del Maestro Direttore sono stati ammessi – dopo un periodo di prova a discrezione del Maestro Direttore – a far parte dell'Orchestra e sono stati iscritti nell'apposito elenco dei musicisti o degli strumentisti in attività, compongono l'Assemblea dell'Orchestra.
7. L'Assemblea dell'Orchestra si riunisce almeno una volta l'anno per eleggere il delegato-rappresentante, stabilendone contestualmente la durata in carica, per condividere il programma di attività e ogni qualvolta si renda necessario.
8. Il delegato-rappresentante coadiuva nelle funzioni organizzative il Maestro Direttore dell'Orchestra, il quale può tuttavia avvalersi della collaborazione di altri musicisti o



strumentisti, a seconda delle necessità e delle attitudini professionali. Il delegato-rappresentante si fa inoltre portatore di eventuali istanze dell'Assemblea.

9. L'Assemblea dell'Orchestra è presieduta dal Maestro Direttore dell'Orchestra ed elegge di volta in volta un Segretario che cura la stesura dei verbali.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Orchestra sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. La maggioranza qualificata (2/3) è richiesta solo per il parere non vincolante in merito alle proposte di modifica del presente regolamento.

Art. 5 - Attività ordinarie e straordinarie dell'Orchestra

1. Costituiscono attività ordinarie dell'Orchestra la partecipazione alle cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico, di conferimento delle lauree honoris causa nonché la partecipazione ad ogni altra cerimonia istituzionale dell'Ateneo.
2. L'attività dell'Orchestra può prevedere anche attività straordinarie quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a congressi organizzati dall'Ateneo, realizzazione di concerti per committenze esterne, collaborazioni con altre istituzioni musicali e scambi culturali con altre Orchestre universitarie. La partecipazione a queste attività straordinarie è stabilita dal Maestro Direttore in accordo con il Direttore del Centro.
3. Per le attività straordinarie, qualora il soggetto committente eroghi un compenso, lo stesso dovrà essere versato al Centro. Le somme relative, detratta la quota spettante all'Ateneo, saranno utilizzate per le attività del Centro relative all'Orchestra.

Art. 6 - Collaborazioni professionali esterne

1. Su proposta del Maestro Direttore, in accordo col Direttore del Centro, per la preparazione e la realizzazione dei concerti l'Orchestra può avvalersi della collaborazione professionale di artisti. A tali collaborazioni, se remunerate, si applicano le previsioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 7 - Riconoscimento di crediti per attività libere di partecipazione

1. Le attività svolte attraverso la partecipazione all'Orchestra da parte degli studenti iscritti all'Ateneo possono essere riconosciute ai sensi del Regolamento di Ateneo per le attività libere di partecipazione in ambito artistico e culturale.

Approvato dal Consiglio del CAPAS il 15 gennaio 2026